



Azienda Sanitaria Locale AL

Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

Delibera 785 del 14/09/2023

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

DIRETTORE GENERALE – **Dott. Vercellino Luigi**

Nominato con D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Amministrativo

Dott. Colasanto Michele

Favorevole

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;

Vista la D.G.R. n. 17-3299 del 28.05.2021 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell'11.10.2017 ad oggetto: "Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell'A.S.L. AL";

Vista la D.G.R. n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: "AA.SS.RR. - Procedimento regionale di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d'atto adeguamento alle prescrizioni regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.", con la quale è stato recepito in via definitiva l'Atto Aziendale dell'ASL AL, come riadottato, a seguito delle prescrizioni regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015;

Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto "Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 'Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche'. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.";

Vista la D.G.R. n. 9-1784 del 31.07.2020 di recepimento delle modifiche all'Atto Aziendale e al Piano di Organizzazione di cui alle deliberazioni n. 352 del 25.05.2020 e n. 411 del 18.06.2020;

Preso visione della proposta della Responsabile della Struttura Semplice Aziendale Comunicazione U.R.P. Formazione di seguito riportata:

"Premesso che per contratto di sponsorizzazione si intende un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale un terzo (sponsor) si obbliga a pagare un determinato corrispettivo in denaro oppure a garantire delle prestazioni (progetti/servizi/attività) nei confronti dell'Azienda (sponsee) che a sua volta si obbliga verso il soggetto a pubblicizzare il suo marchio, logo e/o immagine in appositi e predefiniti spazi pubblicitari durante lo svolgimento di determinate attività;

Atteso che l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 44, ha previsto che "*al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni, senza fini di lucro*";

Considerato che si ritiene opportuno provvedere ad aggiornare il "Regolamento per i contratti di sponsorizzazione" approvato con deliberazione n. 275 del 31/08/2012 alla luce della normativa successivamente entrata in vigore, con particolare riguardo al "Codice degli appalti" approvato con D.Lgs. 36/2023 in vigore dal 1° aprile 2023 ma efficace dal 1° luglio 2023, dotando l'Azienda di uno strumento che disciplini opportunamente il procedimento di ricerca, individuazione e stipula del contratto per le sponsorizzazioni aziendali, che pertanto si intendono perfezionate con le modalità e forme previste dal nuovo "Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione" che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere per l'A.S.L. AL in quanto non è a carico della stessa alcun tipo di fornitura;

Vista la bozza del nuovo "Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione" allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

si propone di adottare il nuovo "Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione", che sostituisce integralmente il documento precedentemente approvato e che verrà a sua volta pubblicato sul sito aziendale per garantirne la massima accessibilità agli interessati";

Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della deliberazione nonché la legittimità della stessa;

Visto il parere espresso dal Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 3/7 D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i.; Dato atto dell'assenza del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. Di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo "Regolamento per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione", di cui si allega il testo a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere per l'A.S.L. AL in quanto non è a carico della stessa alcun tipo di fornitura;
3. di dare atto inoltre che, dall'entrata in vigore del presente provvedimento, perde efficacia il richiamato Regolamento di cui alla deliberazione n. 275 del 31/08/2012;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per gli adempimenti di competenza;
5. di pubblicare il nuovo Regolamento di cui in oggetto sul sito aziendale per garantirne la massima accessibilità agli interessati;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28 c. 2 L.R. n.10/1995 vista la necessità di aggiornare il regolamento alla luce della normativa nel frattempo entrata in vigore.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE


S.C. PROPONENTE: S.S.A. COMUNICAZIONE - URP - FORMAZIONE

Proposta 1999/23

Responsabile del procedimento: Poletto Rossella


Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Il Direttore
Chessa Francesca

	Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	Data di emissione: Agosto 2023 Pagina 1 di 9
---	--	--


REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

	Responsabili - Firme			Firma
	Nome e Cognome		Funzione/i	
Redazione	Rossella	Poletto	Referente Comunicazione SSA Comunicazione URP Formazione	
Verifica	Francesca	Chessa	Dirigente Responsabile SSA Comunicazione URP Formazione	
	Carlo	Castellotti	Dirigente Responsabile Ufficio Legale	
Approvazione	Michele	Colasanto	Direttore Amministrativo ASL AL	

 <p>ASL AL REGIONE PIEMONTE</p>	<p>Regolamento Generale Aziendale</p> <p>RGA ASL AL</p> <p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE</p>	<p>Data di emissione:</p> <p>Agosto 2023</p> <p>Pagina 2 di 9</p>
--	---	---

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	3
ART. 3 – LA FIGURA DELLO SPONSOR	4
ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI	4
ART. 5 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN DENARO DELLA SPONSORIZZAZIONE	5
ART. 6 - DIRITTO DI RIFIUTO, ESCLUSIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE	5
ART. 7 - SPONSORIZZAZIONI PLURIME	6
ART. 8 - SCELTA DELLO SPONSOR PER CONTRATTI DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00	6
ART. 9 - SCELTA DELLO SPONSOR PER CONTRATTI DI VALORE SUPERIORE A € 40.000,00	6
ART. 10 - CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	7
ART. 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA	7
ART. 12 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DELLO SPONSOR	7
ART.13 - TUTELA DEI MARCHI	8
ART. 14- ASPETTI CONTABILI E FISCALI	8
ART. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE	9
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
ART. 16 – RINVIO	9
ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE	9

	<p>Regolamento Generale Aziendale</p> <p>RGA ASL AL</p> <p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE</p>	<p>Data di emissione:</p> <p>Agosto 2023</p> <p>Pagina 3 di 9</p>
---	---	---

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Questo regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di attività e iniziative organizzate e gestite da ASL AL in applicazione delle disposizioni contenute:

- nell'art. 43 della Legge 449/97
- nell'art. 28 comma 2 bis della Legge 448/98
- nel DLgs 36/2023 (Codice degli appalti)

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività dell'Azienda ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo realizzando:

- una valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attivi sul territorio;
- una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività;
- economie di spesa.

4. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e, per quanto in essa non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.


ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento:

a) per "**contratto di sponsorizzazione**" si intende un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte e/o finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi d'appalto dovuti dall'ASL AL (sponsee) la quale le garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno d'immagine;

b) per "**sponsorizzazione**" si intende ogni contributo in beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori, corrispettivo in denaro o altra utilità proveniente all'Azienda da parte di terzi nell'ambito applicativo dei "contratti di sponsorizzazione";

c) per "**sponsor**" si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione;

	<p>Regolamento Generale Aziendale</p> <p>RGA ASL AL</p> <p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE</p>	<p>Data di emissione:</p> <p>Agosto 2023</p> <p>Pagina 4 di 9</p>
---	---	---

d) per “**sponsorizzato o sponsee**” si intende l’ASL AL, denominata di seguito “Azienda”, titolare dei benefici economici apportati dalla stipula dei contratti di sponsorizzazione;

e) per “**spazio pubblicitario**” si intende lo spazio fisico e digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor;

f) per sponsorizzazione “**pura – finanziaria**” si intende l’impegno dello sponsor di riconoscere esclusivamente un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari);

g) per sponsorizzazione “**tecnica**”: si intende una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento (lavori, servizi, forniture sia se strumentali o non) a cura e a spese dello sponsor.

ART. 3 – LA FIGURA DELLO SPONSOR

1. L’Azienda può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati singoli o associati. Nei documenti di programmazione dell’Azienda possono essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.

2. Qualora i lavori, i servizi e le forniture siano acquisiti o realizzati a cura dello sponsor, lo stesso deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione per gli esecutori dei contratti pubblici.

3. I contratti di sponsorizzazione possono essere attivati sia su iniziativa dell’Amministrazione che su iniziativa di soggetti terzi.


4. I responsabili dei Servizi, nell’ambito della loro competenza, predispongono gli avvisi, i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni in favore dell’ASL AL.

2. La Sponsorizzazione a favore dell’Azienda, a carattere tecnico o finanziario, può prevedere a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:

- a) dazione di somme di denaro;
- b) forniture di materiali, attrezzature, beni;
- c) accollo del pagamento delle obbligazioni verso i terzi che svolgono le attività sponsorizzate;
- d) la realizzazione di un’opera o di un lavoro (acquisita o realizzata a cura e spese dello sponsor);
- e) la fornitura di una prestazione di servizio (acquisita o realizzata a cura e spese dello sponsor);
- f) la gestione di un’opera o di un’area;
- g) la gestione di un servizio.

	Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	Data di emissione: Agosto 2023 Pagina 5 di 9
---	--	--


3. Nel caso di cui al punto 2.c), si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.

ART. 5 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN DENARO DELLA SPONSORIZZAZIONE

1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito dalla dazione di una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, a 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

ART. 6 - DIRITTO DI RIFIUTO, ESCLUSIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE

1. L’Azienda rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:
 - a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo Sponsor un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;
 - c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
 - a) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
 - d) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.
3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:
 - a) non dichiarano il possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione a norma del D.Lgs 36/2023, per quanto applicabile.
 - b) non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti dalla Risoluzione 2003116 del 13 agosto 2003 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:
 - diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
 - diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
 - diritti dei lavoratori;
 - rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
 - obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
 - obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.
 - c) abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Azienda.

	Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	Data di emissione: Agosto 2023 Pagina 6 di 9
---	--	--

4. Il soggetto interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ART. 7 - SPONSORIZZAZIONI PLURIME

1. In generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor, e pertanto l'Azienda può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto.

ART. 8 - SCELTA DELLO SPONSOR PER CONTRATTI DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00

1. Qualora il contenuto di beni o servizi oggetto del contratto di sponsorizzazione sia di valore inferiore ad € 40.000,00, l'ASL AL procederà con affidamento diretto, previa valutazione della rispondenza del contratto stesso alle prescrizioni del presente regolamento e decretata l'opportunità della proposta da parte di una Commissione formata dal Responsabile del Servizio competente, dal Direttore di Dipartimento cui la Struttura afferisce, dal Responsabile della SSA Comunicazione URP Formazione e dal Dirigente dell'Ufficio Legale.


ART. 9 - SCELTA DELLO SPONSOR PER CONTRATTI DI VALORE SUPERIORE A € 40.000,00

1. In attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023 si stabilisce che, per contratti di sponsorizzazione di importo superiore a € 40.000,00 al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, l'affidamento è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASL AL per trenta giorni di un apposito avviso con il quale si renda nota la ricerca di sponsor per specifici interventi. Nell'istanza di adesione dovrà essere dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui al D.Lgs. 36/2023. All'avviso saranno allegate schede dettagliate di ogni singola iniziativa contenenti:

- il programma di massima di ogni specifica iniziativa/evento,
- la tipologia di sponsorizzazione (finanziaria e/o tecnica),
- la scadenza per la presentazione dell'offerta,
- i valori (complessivi e/o dettagliati per singole attività) stimati (IVA esclusa) per la sua realizzazione. Questi ultimi valori non costituiscono in ogni caso vincolo per la formulazione dell'offerta di sponsorizzazione in quanto è possibile presentare offerte anche di importo inferiore.
- l'ufficio procedente e il responsabile di procedimento

2. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

3. Si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate da parte di una Commissione formata dal Responsabile del Servizio competente, dal Direttore di Dipartimento cui la Struttura afferisce, dal Responsabile della SSA Comunicazione URP Formazione e dal Dirigente dell'Ufficio Legale, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato. Per la validità della valutazione è sufficiente la presenza di tre componenti della Commissione.

	<p>Regolamento Generale Aziendale</p> <p>RGA ASL AL</p> <p>REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE</p>	<p>Data di emissione:</p> <p>Agosto 2023</p> <p>Pagina 7 di 9</p>
---	---	---

ART. 10 - CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono almeno stabiliti:

- Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- La durata del contratto di sponsorizzazione;
- Gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

2. Nel contratto deve essere prevista la facoltà dell'Azienda di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine dell'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ART. 11 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA

1. L'Azienda, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo sponsor, potrà realizzare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito:

- riproduzione del marchio-logo o delle generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc.) e/o nel sito istituzionale dell'Azienda, all'interno dello spazio informativo dell'attività interessata;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o le generalità dello sponsor sui beni o locali oggetto della sponsorizzazione;
- utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno dell'Azienda (es. bacheche, ascensori, sale riunioni, sale d'attesa, ecc.);
- utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione dell'Azienda (buoni mensa, bollette, carta intestata, etc.);


2. Le forme di pubblicità possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono riportate nel contratto.

3. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, grava sullo sponsor nella misura di legge.

ART. 12 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DELLO SPONSOR

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'ASL AL secondo la disciplina del presente Regolamento.

2. L'Azienda, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può tuttavia affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite procedure sugli appalti di servizi previste dal "codice dei contratti" (D.Lgs.36/2023).

	Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	Data di emissione: Agosto 2023 Pagina 8 di 9
---	--	--

La procedura per la ricerca degli sponsor viene avviata dall’Azienda mediante definizione di specifico avviso contenente le caratteristiche dell’incarico e la richiesta di presentazione di apposito progetto – offerta.

L’Azienda si riserva la facoltà di articolare il punteggio da assegnare agli elementi progettuali piuttosto che a quelli economici, questi ultimi rappresentati dal compenso richiesto da esprimersi in termini percentuali sul fatturato delle sponsorizzazioni procacciate, in base alle tipologie delle iniziative oggetto del contratto di agenzia.


ART.13 - TUTELA DEI MARCHI

I contratti di sponsorizzazioni stipulati dall’ASL AL possono prevedere clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con riferimento all’utilizzo dei loghi e dei segni distintivi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

L’ASL AL può definire in relazione ai contratti di sponsorizzazione specifiche clausole relative alla tutela del proprio logo e dei propri segni distintivi.

ART. 14- ASPETTI CONTABILI E FISCALI

1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.
2. Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura “oltre ad IVA di legge”, e l’importo erogato dovrà pertanto essere sempre comprensivo d’IVA. Gli importi utilizzabili ai fini dell’evento o dell’iniziativa finanziata saranno pertanto rappresentati dai contributi stessi al netto di quanto di competenza erariale per IVA.
3. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor all’Azienda del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta all’Iva, e la fatturazione dell’Azienda allo sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad Iva, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor.
4. La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:
 - a) contributi economici: l’Azienda emetterà fattura al soggetto finanziatore per un importo pari al contributo pattuito nel contratto;
 - b) cessione gratuita di beni e/o servizi: lo sponsor fatturerà all’Azienda un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, l’Azienda provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture;
5. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di sponsorizzazione e/o dell’accordo di collaborazione nei casi previsti dalla legge è a carico dello sponsor.
6. L’emissione di fattura da parte dell’Azienda nei confronti dello sponsor avverrà ad avvenuto pagamento.

	Regolamento Generale Aziendale RGA ASL AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE	Data di emissione: Agosto 2023 Pagina 9 di 9
---	--	--

ART. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor a mezzo raccomandata a/r o PEC.
3. Il mancato rispetto delle norme contrattuali produce la risoluzione del contratto; è fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dal personale degli uffici tenuti all'applicazione del presente regolamento.
3. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e/o privati in relazione alle finalità del regolamento.

ART. 16 – RINVIO

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dall'esecutività della deliberazione che lo approva.